

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 15 novembre 2018)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

vista la necessità di adattare e precisare talune disposizioni del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013,

su proposta della Direzione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

decide:

I.

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

TITOLO II **Assicurazione all'Istituto di previdenza**

Capitolo primo **Rapporto d'assicurazione**

**Inizio e fine
dell'assicura-
zione**

Art. 7

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta anche se il salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.

⁶invariato.

Capitolo secondo **Definizioni**

**Stipendio
assicurato**

Art. 11

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base agli stipendi massimi previsti dalla LStip e dalla Legge sugli onorari dei magistrati.

⁵invariato.

⁶invariato.

⁷invariato.

TITOLO III
Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo
Generalità

Decorrenza delle pensioni **Art. 18**

¹invariato.

²invariato.

³La pensione ai superstiti in caso di decesso di un assicurato attivo decorre dal giorno successivo al decesso dell'assicurato, ma, al più presto, dal giorno seguente la fine del diritto allo stipendio pieno.

^{3bis}La pensione ai superstiti in caso di decesso di un pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

⁴invariato.

Pagamento della pensione **Art. 20**

¹Tutte le prestazioni ricorrenti dell'Istituto di previdenza sono di regola versate mensilmente.

²L'Istituto di previdenza versa anticipatamente un dodicesimo della pensione annua di diritto entro il quinto giorno di ogni mese su un unico conto corrente postale o bancario.

³Sulle prestazioni dell'Istituto di previdenza possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da pensioni versate in eccedenza.

⁴Le pensioni mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quelli inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore.

Liquidazione in capitale **Art. 21**

¹Il beneficiario di una pensione anticipata o di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidato in capitale al massimo il 50% dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata (per i coniugati con il consenso del coniuge o del partner registrato) con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento.

^{1bis}All'assicurato che ne fa richiesta deve essere garantito il versamento di un capitale pari almeno al 25% dell'aver di vecchiaia LPP acquisito al momento del pensionamento, in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LPP.

²L'Istituto di previdenza assegna una liquidazione in capitale in luogo della pensione se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità, al 6% nel caso di una pensione vedovile e al 2% nel caso di una pensione per orfani.

³La liquidazione in capitale della pensione anticipata o di vecchiaia di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento dell'intero ammontare dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. L'eventuale supplemento

sostitutivo AVS/AI viene capitalizzato unicamente per la parte a carico del datore di lavoro, secondo gli stessi fattori attuariali e le stesse disposizioni previste dall'art. 59.

Capitolo secondo
Prestazioni

Sezione IV
**Supplemento sostitutivo AVS/AI per pensionamento anticipato e
vecchiaia**

**Supplemento
sostitutivo
AVS/AI**

Art. 45

¹Il pensionato anticipato o per vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo dell'AVS/AI se al momento del pensionamento non ha ancora compiuto i 65 anni per gli uomini e i 64 anni per le donne.

^{1bis}Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è versato fino al compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 64 anni per le donne. In caso di anticipo del pensionamento AVS o di percepimento di prestazioni AI prima di tale età, il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI viene ridotto dell'importo di tali prestazioni.

²Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI ammonta all'80% della rendita massima AVS/AI valida al momento del prepensionamento.

³Il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione il numero di anni di servizio effettivo. Determinante per il computo degli anni di servizio è l'ultima data d'entrata in servizio effettiva o in mancanza di essa la data di entrata in servizio.

⁴Per gli assicurati entrati in servizio prima del 1° gennaio 1995, gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 3.5/3.

⁵Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.

⁶Il supplemento sostitutivo AVS/AI viene ridotto proporzionalmente se la metà dell'avere di vecchiaia dell'assicurato al momento del pensionamento non fosse sufficiente a finanziare la quota a suo carico di questa prestazione ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento.

**Capitalizzazione
delle prestazioni**

Art. 46

Abrogato

TITOLO IV
Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo terzo
Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

In generale

Art. 56

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI cui ha diritto l'assicurato ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento è finanziato dall'assicurato stesso e dal suo datore di lavoro al momento del

pensionamento secondo gli articoli seguenti.

Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati

Art. 57

¹La percentuale a carico del datore di lavoro, ritenuto un massimo del 100%, corrisponde al rapporto tra il 130% della rendita massima AVS annua e lo stipendio assicurato annuo dell'assicurato calcolato su un grado d'occupazione al 100% al momento del pensionamento.

²La percentuale a carico dell'assicurato corrisponde alla differenza tra il 100% e la percentuale a carico del datore di lavoro di cui al cpv. 1.

Limite soglia

Art. 58

Abrogato

Modalità di finanziamento per i datori di lavoro

Art. 59

¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali:

Età al momento del pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	6.274	5.513
59	5.447	4.652
60	4.601	3.770
61	3.735	2.867
62	2.846	1.940
63	1.929	0.985
64	0.982	0.000
65	0.000	0.000

²I fattori sono interpolati linearmente secondo gli anni e i mesi esatti d'età del beneficiario al momento del pensionamento.

³I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico del 2.00% e delle basi tecniche VZ 2015 proiettate all'anno 2017.

⁴In caso di riduzione o soppressione del supplemento sostitutivo AVS/AI secondo l'art. 45 cpv. 1^{bis} del presente Regolamento, gli importi necessari al suo finanziamento vengono ricalcolati di conseguenza.

Modalità di finanziamento per gli assicurati

Art. 60

Il finanziamento degli assicurati avviene tramite riduzione dell'avere di vecchiaia in base ai fattori attuariali e alle relative disposizioni previsti dall'art. 59.

II.

Le modifiche entrano in vigore al 1° gennaio 2019.